

per le quali il presidente con decreto di sommarietà abbia concessa l'urgenza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

Cavagnari. A me pare che la stessa considerazione, per la quale l'onorevole ministro e la Commissione hanno accettato la proposta dell'onorevole Comandini relativamente all'aggiunta nel secondo comma dell'articolo 6, là dove dice che si richiede l'accordo delle parti, debba indurli ad usare la stessa dicitura nell'ultimo comma, appunto per lasciare impregiudicata la questione, che si è agitata in questa Camera, se, cioè, le parti siano tuttora ammesse avanti ai tribunali di commercio, se possano comparire personalmente, e senza il procuratore legale.

Proporrei adunque che si dicesse: « Dopo il quinto differimento, non ostante l'accordo delle parti, o dei loro procuratori, nelle cause commerciali, ecc. »

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Sì, sì, l'accettiamo!

Cavagnari. A me pare che le stesse ragioni, che hanno consigliato quella dicitura nel secondo comma, valgano anche per il terzo. Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Io vorrei sinceramente aderire al desiderio dell'onorevole Monti-Guarnieri, ma mi è impossibile di accogliere il suggerimento suo, che cioè i cinque differimenti debbano seguire alla distanza di dieci giorni ciascuno.

Non si può, nella varietà dei casi e delle condizioni personali dei litiganti ed anche dei procuratori e degli avvocati, stabilire preventivamente i termini che devono decorrere dall'uno all'altro differimento. Bisogna persuadersi che in questa materia molto deve essere rimesso al giudice, il quale vedrà, volta per volta, se convenga dare il differimento, e quanto ampio esso debba essere.

Del resto l'onorevole Monti-Guarnieri abbia fede, come l'ho io, nella magistratura, e sia sicuro ch'essa eserciterà questo potere con quella prudenza e con quella saviezza che saranno necessarie. Ricordi che questa magistratura ha reso meno gravi i danni del procedimento sommario, correggendolo d'accordo col foro, e rendendo tollerabile un istituto difettoso che dura da trentadue anni.

Mi duole perciò di non potere accogliere l'emendamento dell'onorevole Monti-Guarnieri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini.

Pellegrini. Vorrei dire, o signori, che l'articolo in discussione, nell'ultimo comma, contempla un caso di colpa, che manca di una sanzione.

Si prevede qui che i procuratori delle parti, dopo aver ottenuto cinque differimenti si rifiutino di compiere il loro dovere verso le stesse, trattando la causa. E si dice che, in presenza di questa contumacia dei procuratori, che tradiscono il loro dovere verso i loro clienti, perchè prorogano il corso di una procedura senza giusti motivi, avviene che la causa sia cancellata dal ruolo. Cancellata dal ruolo, per essere ripresa, come osservava dianzi l'illustre guardasigilli, con la forma semplicissima della citazione per biglietto. Ma intanto è cancellata dal ruolo, ciò che significa un nuovo ritardo nella spedizione della causa, una nuova proroga del giorno della sentenza, ambito dai litiganti, per modo che la colpa dei procuratori viene espiata dai litiganti, i quali faranno anche le spese della ripresa per biglietto. Ora, o signori, mi pare evidente che questo caso di due procuratori, che senza giusti motivi, come dice l'articolo sesto, frustrino i clienti, sia un caso di colpa e abbia quindi bisogno di una sanzione. Ne sono esempio altre disposizioni del codice di procedura civile, che infliggono ammende ai procuratori.

Così il procuratore, che non abbia eseguito il deposito dei documenti nei cinque giorni prescritti, è condannato dal presidente, anche di ufficio, alla ammenda di cinque lire per ogni giorno di ritardo, quando la causa sia rimasta ferma a ruolo nel procedimento formale. Cito l'esempio delle sanzioni, con cui il legislatore sprona lo zelo dei procuratori, zelo che il legislatore deve infondere con ogni mezzo possibile nei causidici. Ma qual caso più opportuno per far pagare la multa ad un causidico di questo di cinque differimenti ottenuti, e della pretesa di ottenerne altri senza giusti motivi? Quale caso più tipico di colpa professionale? Per quei procuratori, dunque, che abbandonano il loro mandante e lo tradiscono, intervenga la legge e dichiararsi che sarà inflitta una multa, la più alta che si può perchè l'Erario è pieno di bisogni! (*Si ride*). Raccomando all'onorevole